

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 80

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSOLINO, DE SIMONE, IMPOSIMATO

Istituzione di un sistema di reddito di inserimento
al lavoro degli inoccupati

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Obiettivo della presente proposta di legge è quello di affermare il diritto al lavoro degli inoccupati, come diritto universale, certo ed esigibile: sottraendo così gli inoccupati medesimi al ricatto e all'arbitrio cui oggi molto spesso sono sottoposti dal potere politico e da troppe pubbliche amministrazioni.

Ci sembra questo un aspetto discriminante di un disegno di rifondazione dello Stato sociale, che riguarda — in prospettiva — la garanzia materiale per l'esercizio dei diritti civili, sociali e politici delle donne e degli uomini di questo paese. È all'interno di questo disegno di un sistema di diritti riconosciuti, garantiti, esercitati, effettivamente goduti, che si muovono del resto anche le più recenti proposte del

gruppo parlamentare del PDS, di riforma, da un lato, della previdenza, delle pensioni e della sanità, e di unificazione dall'altro delle più fondamentali tra le regole del lavoro nel settore privato e nei comparti del pubblico impiego, nella grande impresa « integrata » e nella piccola impresa operante anche in fase di decentramento. Il tutto nel senso dell'affermazione di principi e di valori di solidarietà, eguaglianza e giustizia e dunque sul piano della qualità della cittadinanza.

In questo orizzonte concettuale e politico, il sistema che proponiamo, come autentico « luogo » di regole e di trasparenza, riprende alcuni punti qualificanti, molte norme e l'impianto complessivo di carattere formale di una proposta di legge presentata nella X legislatura dal nostro

stesso gruppo (atto Camera n. 4019 del 7 giugno 1989, primo firmatario l'onorevole Bassolino, in tema di « reddito minimo garantito per la formazione e il lavoro dei giovani disoccupati »). Se ne differenziano, tuttavia, sotto un profilo sistematico, le linee fondanti. Il sistema stesso si rivolge oggi, infatti, a tutti coloro — cittadini, ma anche stranieri ove rispondano ai requisiti di legge — che siano residenti nel Mezzogiorno e nelle circoscrizioni con tasso di disoccupazione superiore alla media, e che risultino inoccupati. Si tratta, precisamente, di coloro che non sono mai stati parte di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato da almeno dieci anni, e che rivestano gli ulteriori requisiti indicati dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2. Non si fanno dunque, in linea di principio, e a differenza della precedente proposta poco sopra citata, distinzioni di età, anche se un'accentuazione di favore per i giovani viene dal comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del quale non preclude la qualifica di inoccupato l'averne fruito dei provvedimenti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il sistema delineato dalla proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione della Camera si articola, essenzialmente, nell'incontro tra i soggetti in possesso dei citati requisiti — che al sistema stesso accedono automaticamente sulla base di meccanismi del tutto trasparenti — e i progetti o corsi (oltre che di completamento dell'obbligo scolastico) formativi ovvero di attività di cura o di utilità collettiva, promossi da regioni ed enti locali, essenzialmente tramite convenzioni tra sindacati da un lato e, d'altro lato, imprese o loro consorzi, enti pubblici economici, unità sanitarie locali e associazioni di volontariato (articoli 6 e 7). L'approvazione dei progetti e dei corsi in parola (i cui oggetti riprendono sostanzialmente quelli già indicati dall'atto Camera n. 4019) è ovviamente sottoposta ad una preventiva valutazione della loro serietà e validità, ad opera delle commissioni regio-

nali per l'impiego, contro le cui decisioni è possibile il ricorso alla commissione centrale per l'impiego vuoi da parte delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, vuoi da parte dei sindacati locali che in ogni caso associno almeno un terzo dei soggetti potenzialmente interessati (articolo 8, commi 1 e 2): si coinvolge così, nella molteplicità di forze sociali ed istituzionali già rammentate, anche il potere di controllo collettivamente esercitato dai lavoratori.

L'incontro tra i soggetti in parola e i corsi o programmi di cui sopra — potendo questi ultimi, come è ovvio, essere presentati in date o momenti diversi — impone di risolvere alcuni difficili problemi sulle modalità di individuazione, di controllo e di erogazione. Non si può che postulare, da un lato, la formazione di graduatorie tra i soggetti concreti che si sono resi disponibili e sono stati inseriti nelle apposite liste e, d'altro lato, un ordine di priorità anche tra gli stessi progetti o corsi: l'articolo 9 dispone infatti che gli interessati « sono avviati alla partecipazione ai corsi e ai progetti approvati secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di approvazione di corsi e progetti ». Ma l'aspetto più delicato di una siffatta processualità riguarda, evidentemente, l'individuazione in concreto dei soggetti inoccupati che vengono inseriti nel lavoro. È qui che occorre azzerare ogni possibilità di prassi discriminatorie o clientelari, e assicurare invece l'effettiva universalità del diritto. Il che può farsi, con ragionevole margine di affidabilità pratica, solo disegnandosi meccanismi dotati di automaticità e gestiti mediante l'uso di programmi informatici, nonché centralizzando l'indispensabile momento della formazione delle graduatorie (quali soggetti, per quali corsi o progetti?), ed ammettendosi anche a tale riguardo ricorsi amministrativi da parte non solo di chiunque vi abbia interesse, ma anche da parte di quegli stessi soggetti collettivi cui dianzi si accennava (dispongono in tal senso e dettano i criteri

di cui tener conto nella formazione delle graduatorie, tra cui anche la percentuale di donne iscritte nella prima classe delle liste del collocamento di ciascuna regione, gli articoli 4 e 5).

Lo svolgimento effettivo, e solo esso, di una delle attività indicate, è compensato con la corresponsione di una indennità annualmente rivalutabile, erogata dall'INPS con le modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale: dunque, nessun assistenzialismo, ma, semmai, mediante misure di sostegno finalizzate a percorsi ed esperienze lavorative, un insieme di investimenti a redditività differita. Lo svolgimento di queste attività non comporta, del resto, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né di pubblico impiego, e tuttavia ne consegue una precisa tutela sotto il profilo assicurativo e previdenziale: così dispongono gli articoli 10 e 11, comma 1. Di particolare rilievo, in ogni caso, è il riconoscimento ai soggetti in parola del diritto di percepire il trattamento di disoccupazione ordinaria al termine della partecipazione ai corsi o progetti previsti dalla legge (articolo 12).

Il sistema che proponiamo richiede, naturalmente, una indispensabile fase di sperimentazione e di messa a regime (che, nella nostra visuale, è triennale: articolo 1) e postula altresì una notevole mobilitazione di risorse finanziarie. L'insieme dei finanziamenti affluisce in un apposito fondo nazionale istituito, con contabilità separata, presso l'INPS (articolo 3), in modo che l'intero apparato operativo risulti in grado di possedere un'effettiva e rapida agibilità.

Secondo un calcolo prudenziale (basato su dati INPS) possiamo assumere che l'area dei beneficiari sarebbe pari a 1.265.000 soggetti.

Occorre poi tener conto:

della misura della prestazione individuale di lire 800 mila mensili (per 12 mensilità);

della misura dell'aliquota contributiva per la copertura pensionistica, pari al 25,5 per cento.

Si ottiene pertanto il seguente fabbisogno finanziario:

per indennità mensile: 12.144 miliardi;

per copertura contributiva: 3.096 miliardi;

Totale: 15.240 miliardi.

A tale dato va aggiunto quello derivante dalla organizzazione dei corsi di formazione e qualificazione.

Supponendo che essi riguardino solo il 50 per cento dei beneficiari, ad un costo orario per alunno di lire 18 mila (parametro regione Lazio), per 500 ore di corso il fabbisogno complessivo per i circa 600 mila soggetti è di lire 5.688 miliardi. Ipotizzando una copertura CEE pari al 50 per cento della spesa, l'onere sarebbe di 2.844 miliardi.

Nel complesso, quindi, si calcola un fabbisogno finanziario di lire 18.084 miliardi.

La forma di copertura indicata negli articoli 14 e 15 risponde ad un criterio di riduzione lineare degli stanziamenti di spesa in conto capitale. La misura della riduzione tiene conto degli scostamenti strutturali (verificabili in un arco quadriennale) tra stanziamenti ed impegni definitivi. Ciò permette un adeguamento delle poste di spesa alle capacità amministrative (verificabili negli impegni di bilancio) delle singole amministrazioni. Il volume di risorse così ottenibile assolve ampiamente ai prevedibili oneri della presente proposta di legge.

Infine, un cenno conclusivo su un problema politico più generale, già presente ma sollevato, tra l'altro, anche dalla auspicata approvazione di questa proposta di legge. La necessità, cioè, di una più generale riforma del sistema di sostegno dei redditi vigente nel nostro Paese — al fine, tra l'altro, di garantire una tendenziale equiparazione dei trattamenti monetari tra chi ha perduto temporaneamente il lavoro e chi è inoccupato —, che rende urgente procedere ad un riassetto ed ad un sensibile incremento dell'indennità di

disoccupazione ordinaria, riguardante milioni di lavoratori, in particolare stagionali, saltuari e precari. Ciò, d'altro canto, rappresenta anche una condizione per impedire che qualsiasi tipo di politica attiva

volta a promuovere e ad inserire nel lavoro possa incoraggiare paradossalmente il lavoro « nero », nella misura in cui offre un trattamento più favorevole di quello ordinario di disoccupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e soggetti promotori).

1. È istituito, per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito di inserimento al lavoro (RIL). Finalità del RIL è quella di favorire l'inserimento al lavoro degli inoccupati; esso opera nell'ambito di progetti speciali, promossi o autorizzati e controllati dalle regioni e dagli enti locali. A tale scopo le regioni e gli enti locali si avvalgono delle agenzie regionali per l'impiego e delle commissioni regionali per l'impiego.

2. Il Governo della Repubblica presenta al Parlamento, entro il 31 luglio 1994, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, concernente in particolare il numero e la qualità delle iniziative realizzate, il numero dei cittadini interessati, disaggregato per sesso e per regioni e circoscrizioni, nonché la spesa impegnata e quella effettivamente erogata.

ART. 2.

(Soggetti beneficiari).

1. I soggetti beneficiari del RIL di cui alla presente legge sono gli inoccupati. Per inoccupati si intendono coloro che:

a) non sono mai stati parte di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero il cui ultimo rapporto di lavoro subordinato sia cessato da almeno dieci anni, ovvero non siano soci di cooperative di produzione e lavoro o di società in cui conferiscano esclusivamente attività di lavoro da almeno dieci anni, ovvero risultino non iscritti negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti da almeno dieci anni, ovvero non abbiano svolto attività di la-

voro autonomo con un reddito imponibile IRPEF pari ad almeno tre volte il minimo imponibile da almeno dieci anni;

b) risultino iscritti da almeno un anno nella prima classe delle liste del collocamento;

c) siano residenti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste del collocamento e popolazione residente superiore alla media nazionale. Tali circoscrizioni sono individuate ad opera delle commissioni regionali per l'impiego sulla base dei dati disponibili al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. I progetti avviati nel semestre relativo hanno attuazione anche nel caso in cui la circoscrizione venga successivamente esclusa da quelle interessate.

2. Non preclude la qualifica di inoccupato l'aver fruito dei provvedimenti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Rientrano tra i soggetti di cui al comma 1 anche gli stranieri, comunitari ed extracomunitari, iscritti alle liste di collocamento nei territori di cui alla lettera c) del comma 1, ove rispondano ai requisiti indicati nel medesimo comma 1.

ART. 3.

(Finanziamento).

1. Il sistema di RIL disciplinato dalla presente legge è finanziato a carico di un fondo nazionale istituito, con contabilità separata, presso la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ART. 4.

(Liste di disponibilità).

1. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego compilano semestralmente le liste degli inoccupati di cui all'articolo 2.

2. L'inserimento nella lista avviene su domanda dell'interessato da presentare alla commissione circoscrizionale anche a mezzo posta entro due settimane dalla notizia della proclamazione o dalla conferma della circoscrizione come area RIL. Della proclamazione e del termine è data notizia mediante i notiziari regionali del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani locali e affissioni murali. Le domande devono contenere anche le informazioni relative al reddito ed al nucleo familiare necessarie per la compilazione delle graduatorie; esse sono fornite direttamente dall'interessato sulla base di chiare indicazioni contenute nel bando. L'indicazione di notizie false comporta l'esclusione permanente dal sistema RIL.

3. Le liste vengono formate mediante la compilazione di schede elettroniche individuali il cui modello è predisposto dalla commissione centrale per l'impiego in modo da contenere anche tutti i dati necessari per la formazione delle graduatorie.

4. Le liste vengono formate improrogabilmente entro una settimana dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Entro la settimana successiva le liste medesime vengono pubblicate ai sensi del comma 7 ed inviate, o trasmesse, mediante supporto elettronico alla commissione centrale per l'impiego. La documentazione relativa viene conservata a disposizione presso le commissioni circoscrizionali, possibilmente microfilmata.

5. La graduatoria è formata, per ogni circoscrizione e ad ogni scadenza semestrale, ad opera della commissione centrale per l'impiego mediante l'uso di programmi informatici e sulla base del sistema di punteggi di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5. Le graduatorie così predisposte vengono trasmesse entro una settimana dalla loro formazione ad ogni commissione circoscrizionale e da queste pubblicate entro la settimana successiva ai sensi del comma 7 del presente articolo.

6. Contro la compilazione delle liste e contro la formazione della graduatoria sono ammessi ricorsi, rispettivamente, alla commissione regionale per l'impiego e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione delle liste e dalla pubblicazione delle graduatorie effettuate ai sensi dei commi 4, 5 e 7 del presente articolo, da parte di chiunque vi abbia interesse e da parte di organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative o che associno almeno un terzo degli iscritti nella prima classe delle liste del collocamento nella circoscrizione interessata.

7. Le liste e la graduatoria sono pubblicate mediante esposizione in luoghi accessibili al pubblico e riportano le annotazioni relative alla partecipazione degli iscritti ai progetti, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Attività della commissione centrale per l'impiego).

1. La commissione centrale per l'impiego è tenuta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) predisporre il modello delle schede elettroniche necessarie per la compilazione delle liste in modo da contenere anche tutti i dati necessari per la formazione delle graduatorie;

b) predisporre il programma elettronico necessario per la formazione della graduatoria sulla base di un sistema di punteggi che tengano conto del reddito individuale, dell'anzianità di iscrizione nella prima classe delle liste del collocamento, della composizione del nucleo familiare e inoltre della percentuale di donne iscritte nella prima classe delle liste del collocamento di ciascuna regione. Nel caso di reinscrizione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, si tiene conto anche della precedente partecipazione ad un corso o progetto;

c) predisporre i modelli ed i prospetti necessari per la pubblicazione delle liste, delle graduatorie, dei corsi e dei progetti, in modo da garantire la piena trasparenza di ogni attività ad essi connessa.

ART. 6.

(Attività di studio, formazione professionale e inserimento lavorativo).

1. Le autorità scolastiche ed universitarie territorialmente competenti, d'intesa con le regioni e gli enti locali, provvedono ad organizzare corsi di recupero della scuola dell'obbligo e di aggiornamento professionale *post-diploma* per inoccupati iscritti nelle liste di cui all'articolo 4. Detti corsi, di durata comunque non superiore ai dodici mesi, vengono differenziati in ragione dell'età e del livello di scolarizzazione già acquisiti, nonché con particolare riferimento alle esigenze di inserimento culturale e sociale degli immigrati di cui all'articolo 2, comma 3. A tal fine possono essere costituiti in via sperimentale, dalle regioni e dagli enti locali, centri di orientamento e di sostegno degli inoccupati nei loro percorsi di formazione e lavorativi, attraverso la definizione di competenze professionali specifiche, da attivare, con la collaborazione dei sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle strutture scolastiche e presso le commissioni regionali per l'impiego.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze loro spettanti in materia di formazione professionale, promuovono convenzioni tra i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le imprese, incluse le società cooperative, i consorzi di imprese e gli enti pubblici economici, volte alla realizzazione di programmi e di corsi di formazione, riqualificazione e orientamento professionale, di durata compresa tra sei e dodici mesi e di non meno di venti ore settimanali, finalizzati all'inserimento nel lavoro degli inoccupati di cui all'articolo 2. L'iniziativa di proporre per-

corsi formativi e la loro realizzazione può anche essere assunta direttamente da gruppi di iscritti alle liste di cui all'articolo 4, salva sempre l'autorizzazione della commissione regionale per l'impiego. Le regioni rilasciano specifica attestazione della frequenza a tali corsi e del profitto conseguito.

3. I programmi e i corsi di cui al comma 2 devono essere prioritariamente rivolti a percorsi formativi collegati:

a) all'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme di organizzazione del lavoro;

b) ad interventi integrati nel territorio per la salvaguardia dell'equilibrio ecologico;

c) ad interventi per la prevenzione, la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

d) ad interventi di riabilitazione e di formazione culturale e professionale, in particolare per i lavoratori handicappati e per gli immigrati.

4. I datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato, entro l'anno successivo, lavoratori forniti di attestati di partecipazione ai programmi e ai corsi di cui al comma 2, sono tenuti per i primi dodici mesi al versamento di contributi in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

ART. 7.

(Attività di servizio e lavori di utilità collettiva).

1. Le regioni e gli enti locali stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali e con le associazioni di volontariato, o anche con persone fisiche, al fine di realizzare progetti che prevedano di utilizzare, anche in forma cooperativa, gli

inoccupati di cui all'articolo 2, per la erogazione di servizi alla persona, anche per quanto riguarda il tempo libero, in particolare all'infanzia, all'adolescenza ed agli anziani, nonché per attività di riabilitazione e recupero a vantaggio di malati, tossicodipendenti e soggetti handicappati, di durata compresa tra sei e dodici mesi e di almeno venti ore settimanali.

2. Gli inoccupati di cui all'articolo 2 possono essere impiegati, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici e per almeno venti ore settimanali, nell'attuazione di programmi straordinari di utilità collettiva, locali, regionali o interregionali, inclusi quelli previsti dai programmi per lo sviluppo del Mezzogiorno, riguardanti in particolare aree urbane, sistemi territoriali, adeguamento della rete idrica e dei trasporti, valorizzazione del patrimonio culturale, salvaguardia dell'ambiente. A tal fine, le regioni e gli enti locali formulano progetti che prevedano anche la stipulazione di convenzioni con imprese, incluse le società cooperative, consorzi di imprese ed enti pubblici economici. I programmi straordinari di utilità collettiva non devono essere realizzati per coprire eventuali carenze di organico degli enti pubblici nello svolgimento dei propri compiti istituzionali di carattere ordinario.

3. Ai giovani che vengono utilizzati nei programmi di cui ai commi 1 e 2 viene rilasciata dalle regioni interessate una attestazione della attività compiuta.

ART. 8.

*(Approvazione dei progetti
e loro pubblicità).*

1. I programmi dei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, e le relative modalità di svolgimento, nonché tutti i progetti di cui agli articoli 6 e 7, sono approvati dalle commissioni regionali per l'impiego competenti per ciascuna circoscrizione entro due settimane dal deposito della relativa domanda, le cui modalità sono stabilite

con il regolamento di attuazione della presente legge, emanato entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Contro le decisioni, di accoglimento o di rigetto, delle commissioni regionali per l'impiego è proponibile ricorso alla commissione centrale per l'impiego, da parte di organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative o che associno almeno un terzo degli iscritti nella prima classe delle liste del collocamento nella regione interessata.

3. I programmi dei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, e le relative modalità di svolgimento, tutti i progetti di cui agli articoli 6 e 7, i proponenti, le modalità di svolgimento e ogni altra notizia relativa, sono resi pubblici mediante affissione nei luoghi di cui all'articolo 4, comma 7, e mediante pubblicazione su quotidiani locali. Ambedue le pubblicazioni avvengono seguendo modelli predisposti dalla commissione centrale per l'impiego nei termini di cui all'articolo 5 che garantiscano la perfetta riconoscibilità di ogni elemento significativo.

ART. 9.

(Avviamento alla partecipazione ai progetti).

1. Gli inoccupati iscritti nelle liste di cui all'articolo 4 sono avviati alla partecipazione ai corsi e ai progetti approvati secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di approvazione dei corsi e dei progetti. Non è ammessa la partecipazione a più corsi o progetti realizzati ai sensi della presente legge.

2. L'inoccupato può rifiutare l'avviamento per giustificato motivo conservando il posto in graduatoria. Non può essere rifiutato l'avviamento ai corsi di completamento dell'obbligo scolastico. Il rifiuto immotivato comporta la postponizione all'ultimo posto in graduatoria. Sui rifiuti giudica la commissione circoscri-

zionale, con possibilità di ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, da parte dell'interessato, alla commissione regionale per l'impiego.

3. Al termine della partecipazione ad un corso o progetto di durata inferiore a dodici mesi, e alla successiva scadenza semestrale, il soggetto può chiedere di essere iscritto nella lista. Il successivo avviamento può avvenire solo in corsi o progetti la cui durata, cumulata con la precedente, non superi i quindici mesi.

ART. 10.

(Indennità settimanale).

1. Gli inoccupati avviati ai corsi o ai progetti hanno diritto a percepire una indennità settimanale di lire 200.000, rivalutata annualmente in misura pari alla variazione media dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei dodici mesi precedenti.

2. L'indennità è erogata dall'INPS, con le modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Tutela previdenziale e sociale dei soggetti beneficiari).

1. Lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 6 e 7 non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né di pubblico impiego. Agli inoccupati che svolgono le suddette attività si applicano tuttavia le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché quelle per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli inoccupati di cui alla presente legge hanno altresì diritto all'assegno per il nucleo familiare secondo le disposizioni vigenti, con l'eventuale ac-

credito dei contributi figurativi collegati alla sua corresponsione.

2. Qualora gli inoccupati di cui all'articolo 2 siano impiegati per la prima volta in un rapporto di lavoro a tempo parziale rientrando nei limiti di orario di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o in un rapporto di lavoro a tempo determinato rientrando nei limiti di durata di cui all'articolo 23, comma 4, della stessa legge e finché permanga il suddetto rapporto di lavoro, essi conservano il posto in graduatoria e possono motivatamente rifiutare l'avviamento quando la somma degli orari superi le quaranta ore settimanali o le due attività siano comunque altrimenti incompatibili.

ART. 12.

(Diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione).

1. Al termine della partecipazione ai corsi o progetti previsti dalla presente legge, ove non sussista la possibilità di ulteriore iscrizione, il soggetto ha diritto a percepire l'indennità ordinaria di disoccupazione.

ART. 13.

(Contributo obbligatorio per l'assicurazione contro la disoccupazione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è posto a carico delle amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, un contributo obbligatorio per l'assicurazione contro la disoccupazione gestita dall'INPS pari all'1,61 per cento della retribuzione del proprio personale dipendente.

2. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 il gettito del contributo affluisce presso il fondo di cui all'articolo 3.

ART. 14.

(Stanziamenti di spesa).

1. Gli stanziamenti di spesa, iscritti al titolo II di tutti gli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione dello Stato 1992-1994, sono ridotti in misura pari alla percentuale media ponderata dalle somme stanziare per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, e non impegnate alla fine di ciascun esercizio, come risultante dal rendiconto.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 12.000 miliardi, lire 15.000 miliardi e lire 18.000 miliardi, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo anno del triennio di cui all'articolo 1, si provvede con le minori spese recate dall'articolo 14.

